

Anno V - n. 9/Ottobre 2019 ISSN (2464-9279) RICERCHE

# Il diritto e l'allevamento aborigeno delle renne della Norvegia dei Saami<sup>1</sup>

# Norwegian law and the Sami aboriginal breeding of reindeer

di Bjarne Melkevik

(Traduzione italiana a cura di Amar Laidani, rivista da Silvia Visciano)

Abstract: La legislazione norvegese in materia di allevamento delle renne da parte del popolo *Saami* viene spesso citata nella letteratura relativa alla sicurezza alimentare, così come in quella che si occupa di accesso alle risorse naturali. Il presente articolo si propone di analizzare le modalità mediante le quali l'allevamento delle renne è diventato una delle principali attività della popolazione aborigena. A tal fine, si procederà con una descrizione degli eventi che hanno portato i *Saami* ad essere identificati come "il popolo dell'allevamento delle renne"; in seguito, si avrà modo di spiegare come le attività legate all'allevamento siano diventate una fonte di autoidentificazione da parte dei *Saami*. Da ultimo, saranno affrontati i temi dell'economia, nonché le questioni ecologiche legate alla cura delle renne. Nell'ambito di tale analisi conclusiva, sarà chiarito in che modo l'istituzione politica dei *Saami*, il *Sameting*, conservi in Norvegia la responsabilità di porre in essere scelte concernenti il futuro delle attività di allevamento delle renne.

**Abstract:** Norwegian legislation on Sami reindeer husbandry is often cited in the literature relating to food security and natural resources. This article aims to analyze the ways in which reindeer husbandry has become one of the main activities of the Aboriginal population. To this end, we will proceed with a description of the events that led the Samis to be identified as

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il popolo *Saami* è stato tradizionalmente individuato col nome di lappone. Il nome, dal popolo considerato dispregiativo, é stato di recente sostituito dall'espressione *Saami*, del resto utilizzata proprio da quest'ultimo per autodesignarsi.

"the people of reindeer herding". Then, we will explain how the activities related to breeding

have become a source of self-identification by the Sami. Finally, economic issues will be

addressed, as well as ecological issues related to reindeer care. As part of this concluding

analysis, it will be clarified how in Norway the political institution of the Sami, the Sameting,

retains the responsibility for making choices regarding the future of reindeer farming.

Parole chiave: allevamento delle renne - diritto consuetudinario - Saami - Sameting

**Keywords:** autochthonous law - reindeer husbandry - Sami - Sameting

1. Introduzione

Non è possibile affrontare compiutamente il tema dello sviluppo sostenibile nella

prospettiva delle popolazioni aborigene dei territori circostanti la calotta artica senza che

siano prima analizzate le modalità di gestione, da parte di costoro, della sicurezza alimentare.

Obiettivo di questo articolo è quello di analizzare il quadro normativo e legislativo relativo

l'allevamento delle renne da parte delle popolazioni Saami della Norvegia<sup>2</sup>. Il contesto

legislativo relativo a tale pratica tradizionale permette da un lato la conservazione di

un'attività economica riservata ai soli *Saami* e, dall'altro, lo sviluppo di una cultura legata alle

loro radici identitarie. L'allevamento delle renne, infatti, non costituisce solo un'attività

economica, ma rappresenta un punto focale di identificazione culturale. Ancora attualmente i

Saami si considerano gli eredi di una cultura ancestrale che passa per la cura delle renne; ciò,

sebbene tale attività sia praticata ormai da un'esigua minoranza della popolazione.

Dapprima, allora, saranno prese in considerazione le origini storiche e socioculturali

dell'allevamento delle renne da parte dei Saami. Successivamente sarà esaminato il ruolo

economico di tale attività nel contesto norvegese. Si proseguirà con l'analisi del quadro

legislativo che disciplina l'argomento e saranno messi in luce i suoi principali limiti. Infine,

saranno avanzate considerazioni sociologiche ed economiche legate al futuro dell'allevamento

saami di renne.

<sup>2</sup> Nel passato erano meglio conosciuti come lapponi. In francofonia il termine 'Saami' viene spesso preferito al

vocabolo 'Samé'. Cfr. Melkevik, 1992.

41

## 2. L'allevamento delle renne. Fasi storiche del popolo Saami

Come già riferito, il popolo *saami* norvegese si identifica attualmente con una cultura fondata sulla cura delle renne. Tale immagine costituisce il riflesso di un processo di autoidentificazione. In termini antropologici, infatti, i *Saami* sono conosciuti come il popolo dell'allevamento delle renne. L'allevamento non è in sé un'attività tradizionale. Al contrario, si tratta di un'occupazione moderna che i *Saami* hanno consapevolmente adottato in un arco di tempo relativamente breve e per finalità prettamente economiche: quelle legate ad un uso razionale delle scarse risorse naturali presenti della Norvegia settentrionale.

#### 2.1 La storia dell'allevamento delle renne

L'allevamento delle renne è un'attività comparsa nella sua forma attuale solo tra il XVI ed il XVII secolo.

Proprio in quel periodo i *Saami* sceglievano un tipo di allevamento intensivo dell'animale per far fronte ad emergenti problematiche di natura ambientale. Sino a quel momento, infatti, i *Saami* erano stati principalmente un popolo di cacciatori e pescatori. L'attività venatoria intensiva aveva tuttavia comportato una catastrofe ecologica. Come era in precedenza accaduto ad altri popoli, il ricorso alla caccia su larga scala aveva inesorabilmente prodotto l'esaurimento delle riserve di caccia nel nord della Finlandia e, più in generale, dell'intera Scandinavia, in tal modo compromettendo la disponibilità di cibo e la sicurezza alimentare locale. Ancora a tutt'oggi, infatti, tali regioni risultano molto carenti di fauna selvatica utile al prelievo venatorio.

Il contesto dell'argomento evidenzia in prima istanza il fatto che i *Saami* partecipassero al sistema di tassazione vigente, pagando i tributi in natura con pellicce e, dunque, procurandosi risorse ad un prezzo assai elevato. E tuttavia, a partire dal momento in cui le pellicce del Nuovo Mondo hanno cominciato a sostituire quelle del Nord Europa, la situazione è definitivamente peggiorata.

A ciò s'aggiunga il fatto che l'allevamento intensivo di renne, attività adottata al fine di sopperire ad una carenza di selvaggina, aveva progressivamente causato una spaccatura tra i *Saami* che abitavano i fiordi, dediti, come il resto dei norvegesi, alla pesca e alla pastorizia su bassa scala, e quelli delle pianure della Norvegia settentrionale, specialmente del *Finnmark*<sup>3</sup>, i quali si erano invece dedicati all'allevamento intensivo delle renne.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Letteralmente, la "patria dei *Saami*".

Per comprendere questo processo di conversione e i valori culturali ad esso connessi, è necessario sottolineare che il cambiamento che andiamo descrivendo non è avvenuto repentinamente. Sebbene i *Saami* delle regioni interne fossero principalmente dediti alla caccia, gli studi antropologici e culturali evidenziano il fatto che l'allevamento delle renne abbia giocato un ruolo fondamentale nella loro sopravvivenza. Quest'ultimo genere di attività era dapprima finalizzato al conseguimento di un mezzo di trasporto. Con le renne, infatti, le famiglie *Saami* si muovevano agevolmente all'interno del continente finnico-scandinavo e riuscivano a fruire delle risorse provenienti dalla caccia e dalla pesca. Non solo. Le renne fondavano anche l'attività autunnale di transumanza, cioè la conduzione di questi animali, da parte dei pastori *Saami*, ai pascoli invernali (e viceversa).

Diversi studi confermano l'uso delle renne quali animali da traino, esche per la caccia, o come fonte di latte, cibo e carne. Ciò rendeva necessario un cospicuo numero di renne domestiche, le quali venivano trainate principalmente da donne e da adolescenti. Spesso le renne appartenevano ai norvegesi; i *Sami* erano invece impiegati come pastori (cfr. Saami Research Intitute, 1990<sup>4</sup>). Tali precedenti storici mostrano come i *Saami* abbiano usato la disponibilità delle risorse precedenti fino a quando, durante il XVI e il XVII secolo, l'allevamento delle renne ha acquistato una dimensione economica e identitaria.

#### 2.2 L'allevamento di renne, fonte di identità

Il ruolo del fattore identitario all'interno della cultura delle popolazioni aborigene è stato lungamente studiato. Tale fenomeno è stato esaminato anche in taluni nostri lavori, cui facciamo rinvio (Otis – Melkevik 1996). In tale ambito, l'allevamento delle renne ha assunto per il popolo *Saami* uno statuto speciale, sia sul piano storico e culturale sia sul piano dell'immaginario collettivo, in quanto l'attività è diventata emblematica per questo popolo.

La pratica dell'allevamento delle renne, infatti, è alla base della cultura e del sistema politico ed etnico dei *Saami*. La scelta di adottare una cultura che associa tale forma di allevamento all'identità del popolo va ricondotta al fatto che la lingua *Saami* non è stata in grado di ricoprire tale ruolo.

L'allevamento delle renne è dunque diventato un epifenomeno all'interno del novero delle attività abitualmente praticate dai *Saami*. Giova qui chiarire che tale attività è praticata da 2000 persone e influenza indirettamente la vita di altrettante persone. Quindi, le persone coinvolte nell'allevamento tradizionale rappresentano solamente il 5-7% dell'intera

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si tratta del viaggio di *Ohthere*, avvenuto prima dell'890 a.C.

popolazione *Saami*. Il restante 90% si dedica a tutt'altre attività e trova occupazione principalmente nel settore dei servizi, dove anche la restante parte della popolazione norvegese trova il proprio impiego.

Come è stato rilevato dai componenti del *Saami Research Institute*, i quali operano come portavoce presse le autorità politiche *Saami*, l'allevamento delle renne non costituisce una mera attività culturale; al contrario, essa incarna un vero e proprio *modus vivendi (Sami Intituhtta* 1990; Rowland Hill 1960).

#### 2.3 L'allevamento e l'utilizzo delle risorse

Come già su cennato, uno degli aspetti che caratterizzano la pratica dell'allevamento delle renne da parte dei *Saami* norvegesi consiste nel fatto che essa venga praticata secondo le modalità della transumanza (Delaporte – Roué 1986). L'allevamento delle renne, così come praticato dai *Saami* norvegesi, differisce da quello dei *Saami* svedesi e dai loro omologhi finlandesi, presso i quali tale pratica assume dimensioni assai più ridotte. Mentre, infatti, questi ultimi praticano l'allevamento all'interno di spazi delimitati – la qual cosa implica che la pratica sia caratterizzata dallo spostamento degli animali solo all'interno di alcune pianure –, i *Saami* norvegesi continuano ad attuare la pratica dell'allevamento delle renne su larga scala, dunque anche per il tramite della transumanza (Leroi-Gourhan 1936)<sup>5</sup>. Inoltre, i *Saami* che vivono nel *Finnmark*, quindi all'estremo nord della Norvegia, praticano la transumanza durante la stagione invernale, nelle zone interne del Paese, tra i pascoli, e presso le isole delle zone costiere

L'allevamento delle renne in tali zone del *Finnmark* può essere descritto come un'attività che richiede un contatto intenso e costante con lo spazio circostante e permette di accedere a territori molto ampi. Si tratta di un allevamento che viene svolto all'interno di un ambiente naturale, sotto la supervisione e sotto la guida dell'uomo. Esso può quindi ben essere ricondotto alla categoria dell'allevamento per trasmigrazione, basato su una migrazione spontanea degli animali, finalizzata all'utilizzo delle risorse naturali disponibili. In sostanza, però, si tratta di una attività che richiede un grande dispendio di risorse.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si faccia riferimento a Dufour, Gendreau, *Nomades*, Musée de la civilisation (Québec), Fides, 1992 (le pagine 73-86 sono dedicate al popolo *Saami*).

## 3. Il quadro giuridico dell'allevamento delle renne da parte dei Saami

L'esame del quadro giuridico che disciplina l'allevamento delle renne in Norvegia<sup>6</sup> mette in evidenza le modalità in cui tale attività viene posta sotto controllo.

# 3.1 Il monopolio legale del popolo Saami

Il primo aspetto rilevante sul piano giuridico è rappresentato da una legislazione che sancisce il monopolio legale. Essa, infatti, garantisce la possibilità di allevare le renne solamente ai discendenti dei *Saami*. Si tratta di un diritto avente una natura prettamente etnica; nello specifico, si tratta di una etnicizzazione intrisecamente legata ad un fattore culturale, piuttosto che ad uno razziale. Bisogna inoltre sottolineare che i criteri usati per definire la discendenza *Saami* devono essere interpretati alla luce delle norme che sanciscono e disciplinano i diritti dei *Saami*, più precisamente la "*Legge su Sameting e le altre posizioni legali sui Sami*" del 1987, che introduce sul tema dei criteri flessibili (Melkevik 1992, 1991; Smith 1990). Da un lato vi è il cosiddetto criterio oggettivo, che fa della lingua *Saami* il vettore principale della loro etnicità. Utilizzando tale paradigma, un individuo può dichiararsi *Saami* se di madrelingua *aaami* (per parte paterna o materna). Allo stesso modo, può esser considerato *Saami* chi abbia genitori o nonni *Saami*.

Tale criterio ricomprende pure quelle famiglie *Saami* che sono state "norvegizzate" in una fase successiva, ciò al fine di aiutarle a ristabilire un contatto con le loro radici. D'altro lato vi è criterio di tipo soggettivo, che richiede un percorso di autoidentificazione. In tale ultimo caso, un individuo deve essere in grado di proclamarsi *Saami*. Tale criterio dell'autoidentificazione si basa sulla normativa internazionale in materia di popolazioni aborigene (Otis – Melkevik 1996).

Tutti i criteri su indicati concernono innanzitutto l'esercizio dei diritti da parte dei *Saami*; poi, essi risultano utili per dirimere le questioni attinenti ai loro discendenti.

Sul piano giuridico e pratico un ulteriore requisito è rappresentato dal fatto che il diritto all'allevamento delle renne viene garantito unicamente a coloro che abbiano genitori o nonni, i quali provengano a loro volta dalla pratica dell'allevamento. L'attività, peraltro, deve aver rappresentato la principale fonte di reddito di questi ultimi. Per gli eredi dei *Saami* è prioritaria la perpetuazione della tradizionale attività di allevamento, la quale deve perdurare facendo capo alle famiglie *Saami*. In pratica, il monopolio legale dell'allevamento delle renne appartiene a quelle famiglie che tradizionalmente hanno praticato una simile attività. Ad ogni

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ci riferiamo qui alla "Legge sull'allevamento delle renne" n. 49 del 9 giugno 1978 (spesso oggetto di emendamenti).

altra persona è di fatto vietato non solo l'allevamento, ma perfino il mero acquisto delle renne.

Quei *Saami* che rispondono ai criteri enumerati possono acquistare renne; questo, tuttavia, non implica in via automatica che essi debbano poi dedicarsi al loro allevamento. Allo stesso modo, essendo tale ultima attività di tipo prettamente familiare, la legge consente il mantenimento della proprietà delle renne che siano ricevute a titolo derivativo, tramite successione, senza che tuttavia incomba in capo all'erede l'obbligo di praticare la il loro allevamento.

Per soddisfare il requisito della parità di trattamento ai coniugi dei *Saami* che non appartengano a tale etnia, e ai figli adottivi di costoro, la legge prevede alcune deroghe specifiche al criterio etnico. Per esempio, i coniugi dei *Saami* possono impegnarsi nell'allevamento delle renne ed ereditarne il diritto a continuare l'attività. In caso di divorzio, è prevista una specifica disciplina, che ammette il diritto alla continuazione dell'attività in questione. Il caso tipico è rappresentato dalla fattispecie per la quale siano i figli della coppia a praticare l'allevamento delle renne. In tal caso, l'avvio di tale attività è perfino facilitato. Quanto ai figli addottivi, essi sono sempre considerati *Saami* a tutti gli effetti di legge.

L'unico svantaggio di tale etnicizzazione dell'attività dell'allevamento delle renne consiste nel fatto che essa faccia venire meno quella solidarietà etnica che in passato costituiva i rapporti tra i norvegesi e i *Saami*. In passato accadeva spesso che mandrie di renne fossero di proprietà dei norvegesi e, tuttavia, che competesse ai *Saami* la loro cura. Tale sistema era dunque fondato su un rapporto sinallagmatico e solidale: gli agricoltori norvegesi mantenevano un accesso diretto alla carne delle renne, e lo facevano mediante i *Saami*. Il circuito presentava tutti i connotati della sicurezza alimentare. I *Saami* erano trattati secondo canoni di correttezza ed erano agevolati quando, in periodo estivo, lungo le coste, si adoperavano per la transumanza del bestiame.

Quel complesso sistema si fondava pertanto sul principio del "do ut des", in grado di ridurre i conflitti tra agricoltori norvegesi e allevatori di renne. Al contrario, l'attuale architettura giuridica della "Legge sull'allevamento delle renne", fondata com'è su criteri etnici, recide tutti questi legami e presta il fianco a ragioni di conflitto.

#### 3.2 I diritti coinvolti

Sul piano tecnico, occorre chiarire che il diritto ad allevare le renne consiste nella facoltà di usufruire delle risorse animali, tanto quanto nei diritti di pascolo e di transumanza, i quali si sostanziano in ulteriori diritti, quali sono quello di caccia e di pesca, di costruzione di

capanne, di taglio della legna per il fuoco, e così via. Per cogliere la natura ibrida che caratterizza il diritto di allevamento delle renne, due osservazioni si rendono necessarie.

La prima è definita nella "Legge dell'allevamento delle renne": tale attività si fonda sul diritto consuetudinario. L'utilizzo delle risorse permette, nel pieno rispetto di parametri culturali, la pratica dell'allevamento delle renne come attività economica dei *Saami*<sup>7</sup>.

La seconda consegue alla prima. In una certa misura, questo tipo di uso delle risorse ha inaugurato cambiamenti verificatisi su tali territori. Per esempio, la trasformazione della tradizione costiera in regioni di fattorie comuni (con riguardo dei *Saami* che abitano i fiordi norvegesi) è il risultato della restrizione dei diritti riconosciuti ai *Saami* dalle consuetudini locali. Solo di recente i *Saami* hanno ricevuto un indennizzo economico per la restrizione intervenuta a carico dei loro diritti inerenti.

Ove ci si basi su queste due osservazioni, non sorprende che, in tempi più recenti, la situazione giuridica attinente all'attività dell'allevamento delle renne sia stata al centro di decisioni giudiziarie e di dibattiti politici. Per esempio, tra il 1979 e il 1982 sono state oggetto di ampio dibattito le cause del conflitto scatenatosi lungo il fiume di *Alta*. Si è trattato di un conflitto ingeneratosi a partire dalla costruzione di una diga elettrica in una valle tradizionalmente usata dai *Saami* come zona per il pascolo e quale percorso utile alla transumanza. Giuridicamente si è inteso configurare la *querelle* come una tensione tra il diritto statale e quello consuetudinario.

Attualmente la giurisprudenza va affrontando questioni di simile portata, tenendo a parametro la storia dell'allevamento delle renne. Diverse cause sono state impiantate e differenti ne sono stati gli esiti; una molteplicità di ragioni ha fondato decisioni di giurisprudenza, le quali riflettono a loro volta diritti consuetudinari plasmati dalle circostanze locali

Più recentemente, i *Saami* hanno volto la loro attenzione alla Costituzione norvegese e ai suoi principi. Invero, essa statuisce che le più alte autorità dello Stato hanno il compito di promuovere misure idonee alla tutela del diritto dei *Saami* allo sviluppo della loro lingua e del loro *modus vivendi*.

Se, come pacificamente stabilito, l'allevamento delle renne è intrinsecamente legato alle tradizioni dei *Saami* e, per ciò stesso, deve essere protetto in quanto elemento culturale, si ritiene che i diritti discendenti dal punto di vista consuetudinario debbano godere di una

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il rapporto del 1997, redatto dalla Commissione Reale sui diritti dei *Saami*, ha proposto una conferma sul piano giuridico di tali diritti mediante un nuovo articolo 1.A della '*Legge sull'allevamento delle renne'*, che così recita: "Il diritto di allevare le renne si fonda sugli usi in vigore presso i territori ove l'allevamento delle renne è stato tradizionalmente praticato".

maggiore considerazione in sede giudiziaria. I giudici dovrebbero dunque farsi carico di emanare sentenze che dimostrino una maggiore sintonia con tali diritti. Affinché i diritti consuetudinari siano interpretati in modo flessibile, sino ad includervi l'uso tradizionale delle risorse naturali, anche la legislazione sull'allevamento delle renne dovrebbe tener conto di tali usi. E, del resto, l'insieme dei parametri internazionali concernente i popoli aborigeni, alcuni dei quali sono ancora in fase di elaborazione, va orientandosi proprio in tale direzione (Sami Instituthtta 1990:187; Melkevik 1995).

# 3.3 La pastorizia, il diritto di transumanza, il diritto di passaggio

Per le finalità del presente articolo, risulta utile analizzare i diritti di pascolo e di transumanza, connessi come sono ad attività consustanziali all'allevamento di renne.

Quanto all'allevamento, occorre precisare che in Norvegia la zona utile all'allevamento delle renne si estende dal nord fino al sud<sup>8</sup>. Contiamo sei aree di allevamento, che includono i territori storicamente adibiti a tale attività, limitati a sud dall'allevamento delle renne selvatiche. Tale zona di allevamento è suddivisa in settantanove distretti, le Regioni, amministrati dai Consigli. I *Saami* che si dedicano all'allevamento delle renne costituiscono la maggioranza dei loro componenti. I Consigli hanno giurisdizione tanto su questioni attinenti alla sfera pubblica quanto a quella privata; tuttavia costituisce un problema non secondario il fatto che i soggetti che giudicano coincidano con i destinatari delle decisioni.

L'ambito dei diritti di pascolo è assai ampio. A titolo di mero esempio, si consideri la competenza del Consiglio nella determinazione del numero dei capi di bestiame; nella disciplina, o nel divieto, di attività che risultino dannose per l'allevamento delle renne; nelle modifiche territoriali; nell'amministrazione delle risorse economiche e del loro smaltimento per assicurare un'industria salubre. Non solo. I Consigli gestiscono anche questioni più pratiche come quelle attinenti alla marchiatura e al conteggio delle greggi di renne, o all'espulsione dai territori adibiti al pascolo.

La registrazione legale dei pastori permette loro l'utilizzo dei territori tradizionalmente adibiti a tale attività. Essi possono occuparli liberamente, senza che sorga alcuna questione riguardo al diritto di proprietà; ciò implica che ogni pastore goda di un diritto d'uso su ogni terreno che non sia adibito ad altre attività economiche. Più precisamente, i pastori possono utilizzare ogni territorio non coltivato. Lo statuto legale varia da territorio a territorio. In

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. *Sami Insituttha*, 1990, p. 176, la quale riproduce la mappa geografica dei distretti presso cui viene praticato l'allevamento delle renne. Alla successiva pagina 177 di tale pubblicazione è reperibile una descrizione dell'amministrazione dell'allevamento delle renne.

alcuni casi gli allevatori sono fittavoli; in altri casi le terre sono private o vengono acquistate dalle municipalità. Il *Finnmark*, il territorio più esteso, destinato all'allevamento delle renne, è considerato una proprietà statale soggetta alle consuetudini dei suoi abitanti, i *Saami*. Considerata la pluralità delle categorie riguardanti l'allevamento delle renne, nessuno ha ancora affrontato compiutamente l'argomento; tuttavia, emerge un progressivo approfondimento dei temi collegati all'utilizzo del territorio destinato alla pastorizia. Ritorneremo successivamente su tale questione territoriale.

Anche il tema della transumanza pone questioni specifiche. Infatti, il successo di tale attività dipende dall'intervento costante del capo mandria, il quale deve essere un esperto conoscitore in costante attività. Molteplici, poi, sono i motivi di conflitto. Dopo l'inverno, le renne affamate cercano di invadere i territori adibiti all'allevamento. Talvolta accade che esse causino enormi agli agricoltori. Il legislatore ha allora scelto di conferire uno statuto speciale a quelle strade tradizionalmente utilizzate per la transumanza. Nel caso del *Finnmark*, tale fenomeno è diffuso soprattutto nelle pianure delle zone interne, che vengono occupate durante l'inverno, e nelle zone costiere e nelle isole durante la stagione invernale. Conferendo uno statuto speciale ai percorsi tradizionali, la legge garantisce ai *Saami* un diritto di passaggio che non può in alcun modo venir loro precluso.

Le condizioni nelle quali si svolge la transumanza dipendono in larga parte dal clima e dalle condizioni in cui si trovano i terreni utilizzati per il pascolo. Proprio per questo la nozione di 'strada' non deve essere qui interpretata nell'accezione ristretta del termine. Sulla base di un orientamento dottrinale, durante la stagione estiva e durante quella invernale per strada si intende ogni territorio che possa in qualche maniera, anche intuitivamente, comunque in sicurezza, guidare le renne verso la loro destinazione. Proprio una simile definizione contribuisce all'insorgenza di conflitti. Accade, allora, che gli allevatori locali si sentano sovente sacrificati in nome dell'interesse di allevatori incompetenti, che non alcuna attenzione per gli altrui interessi.

## 3.4 La ripartizione del territorio destinato alla pastorizia

Nel presente paragrafo saranno presi in considerazione i criteri di ripartizione del territorio destinato alla pastorizia delle renne e le norme che li disciplinano. Sul piano pratico questo è sicuramente uno degli elementi più rilevanti.

La legislazione ha storicamente lasciato la gestione di tale questione ai pastori. Ad essi competeva l'individuazione di un compromesso tra gli interessi di tutte le parti in causa. L'obiettivo del legislatore era quello di mettere a punto un accordo tra le potenziali famiglie

di pastori e le forze esistenti all'interno della comunità. L'idea era quella che il territorio fosse ripartito tra le varie famiglie di pastori in proporzione al loro effettivo potere, alla loro influenza. Da una simile impostazione è discesa la considerazione, da parte delle famiglie in questione, che una porzione del territorio appartenesse a loro. Il Consiglio Regionale non ha avuto altra scelta se non quella di rispettare tali pratiche. Ancora oggi se una famiglia smette di pascolare le renne, il suo territorio viene conferito ad un'altra famiglia di pastori, così come prevede la legislazione di settore.

Non v'è chi non veda come una simile impostazione giuridica abbia dato origine a situazioni controverse. La mancanza di chiarezza in materia di diritti di pascolo ha occasionalmente creato situazioni dibattute, nelle quali da più parti provenivano accuse di furto o altro tipo di abusi. Ciò ha implicato, per esempio, che intere famiglie abbiano impiegato una gran quantità di risorse economiche per la 'delimitazione' i propri territori. In via parallela, la condizione di incertezza, unita all'esistenza di diversi clan, ha messo a repentaglio l'uso razionale delle risorse alimentari derivanti dalle renne. Le famiglie spesso hanno praticato un allevamento molto intensivo sul territorio proprio per fondare e motivare l'uso in atto. Su aree dove un uso razionale del raccolto, per esempio mediante la tecnica della rotazione delle colture, avrebbe potuto invece assicurare la preservazione dell'*habitat* naturale, è accaduto che abbiano proliferato licheni e funghi. Fra le altre cause, si ritiene ciò abbia contribuito a fondare il peggioramento ecologico dei territori in considerazione.

Nel 1996 una riforma legislativa ha attribuito ai Consigli un ruolo più incisivo, seppur nel rispetto della amministrazione e del potere delegato. Lo scopo di tale cambiamento era quello di razionalizzare i criteri di ripartizione interna dei territori adibiti al pascolo, così come quello di fondare una politica in grado di razionalizzare la definizione dei limiti di tale pascolo. E tuttavia, una finalità ulteriore intendeva esser quella di contare sull'appoggio delle popolazioni *Saami*, notoriamente in posizione di maggioranza all'interno dei Consigli, nei processi di votazione. La riforma qui riferita è ancora in fase di evoluzione.

## 3.5 Il programma di risarcimento dei danni causati dalle renne

In Norvegia l'allevamento delle renne richiede un uso estensivo del territorio. La tradizionale transumanza su larga scala può causare danni e conflitti con gli allevatori locali. Come si è avuto modo di riferire, la pratica stessa dell'allevamento e della transumanza individua soluzioni in grado di anticipare, di prevenire il darsi di spiacevoli situazioni. Infatti, sono state previste norme che prevedono un regime di responsabilità oggettiva e collettiva.

L'allevatore di renne è responsabile per ogni danno causato dalle sue renne alle proprietà altrui; ciò a prescindere dal fatto che si configurino dolo o colpa. L'allevatore è pertanto oggettivamente responsabile per i danni causati dalle renne che sono sotto la sua responsabilità.

Inoltre, tutti gli allevatori di renne che operano all'interno di un distretto rispondono in solido in caso di danni derivanti dall'attività. I danni vengono dunque ripartiti in maniera proporzionale tra gli interessati. E, del resto, la regola della responsabilità solidale è legata alla frequente impossibilità di identificare il colpevole.

Introdotto com'è un criterio di responsabilità oggettiva e concorrente, al Consiglio distrettuale compete la refusione dei danni mediante un fondo specificamente previsto. Inoltre, esso è destinatario dei reclami che, diversamente, sarebbero indirizzati ai singoli proprietari di renne. Per quanto di nostra conoscenza, tuttavia, i ricorsi avverso singoli individui rimangono esperibili.

# 3.6 La responsabilità da supervisione

L'allevatore è in ogni momento responsabile del comportamento delle sue renne e, pertanto, deve mantenere il controllo su ogni loro movimento. La "Legge sull'allevamento delle renne" introduce dei criteri sulla buona pastorizia.

Può infatti accadere che le renne non addomesticate, o poco addomesticate, distruggano allevamenti di renne in ogni Distretto. Le renne, come accade che sia per i caribù in Nord America, sono tradizionalmente considerate animali selvatici. Senza un'adeguata supervisione, quindi, il pascolo potrebbe risultare compromesso. Da qui discende una responsabilità ulteriore a carico degli allevatori.

Uno degli aspetti della normativa sulla "buona pastorizia" consiste nell'obbligo, che incombe in capo all'allevatore, di assicurare che le sue renne non travalichino i territori conferiti ai proprietari. Un buon allevatore deve sapere dove si trovano le sue renne e deve assicurarsi che non vi siano trasgressioni, la qual cosa comporterebbe danni sul piano ecologico e nuocerebbe agli altri allevatori. Lo scopo è dunque quello di assicurare uno sfruttamento razionale delle risorse. Tale responsabilità da trasgressioni è infine completata da un diritto, riconosciuto in capo ai proprietari terrieri, consistente nella possibilità di espellere dal proprio territorio le renne estranee al proprio gregge.

Tale responsabilità, come è accaduto per lo sfruttamento intensivo del territorio e per la transumanza, ha portato ad una meccanicizzazione della pastorizia. Accade, dunque, che il

gatto delle nevi, l'elicottero, l'aereo sostituiscano progressivamente le renne nel trasporto. Le inevitabili conseguenze a carico dell'ecosistema saranno oggetto di successiva analisi.

# 3.7 Brevi considerazioni giuridiche

Alcune considerazioni giuridiche possono ora esser proposte. Giova evidenziare innanzitutto che, benché la legislazione norvegese funga da quadro giuridico di riferimento, compete ai *Saami* determinare la prassi in materia di allevamento delle renne. D'altro canto, la legislazione attuale costituisce un quadro carente, che non risulta in grado di offrire sostegno alcuno alla cultura *Saami* e alle sue esigenze di tutela. Dato un simile contesto, va imponendosi una tendenza alla promozione del guadagno economico attraverso un incremento dei processi di meccanicizzazione.

# 4. Il futuro dell'allevamento delle renne in Norvegia

Dato un simile quadro d'insieme, si provvede ad elencare alcuni problemi che hanno riguardo dell'allevamento delle renne da parte dei *Saami* norvegesi. Ci si limiterà in tale sede alla trattazione delle problematiche considerate più importanti.

## 4.1 La dipendenza da una economia basata sugli aiuti di Stato

Ove si analizzino i soli aspetti economici riguardanti l'allevamento delle renne, è possibile constatare che tale attività dipenda oggi in larga parte dall'erogazione di finanziamenti statali. La situazione economica risulta simile a quella venutasi a creare in Martinica e in Guadalupa.

Un simile assistenzialismo economico di fatto permette la sopravvivenza dell'attività di allevamento delle renne. Senza questa forma di economia, la cura delle renne non sarebbe redditizia. Molti degli allevatori in questione dipendono interamente da tale sistema, in assenza del quale semplicemente fallirebbero.

La crisi del *Welfare* che ha scosso i paesi scandinavi pone oggi una questione assai rilevante. Da un lato, il sistema dei finanziamenti pubblici è stato giudicato come dispendioso, in quanto garantirebbe benefici ingiustificati ad una attività economica in pieno declino. Dall'altro, si afferma che tale sistema costituisca il mantenimento di un consenso elettorale, la qual cosa rimetterebbe comunque in questione il buon senso della pratica attuale.

Tali critiche di matrice neo-liberale lasciano tuttavia immutato il valore culturale e identitario connessi all'attività di allevamento delle renne. E benché in Norvegia lo Stato sociale e il sistema di finanziamenti pubblici abbiano subito larghi cambiamenti, ciò non ha in alcun modo intaccato le attività di sostegno pubblico a favore dei *Saami*.

#### 4.2 La meccanicizzazione e la modernizzazione dell'allevamento

Finora abbiamo parlato dell'allevamento delle renne praticato dai *Saami* come di una attività culturale alla quale viene identificato ed associato il popolo in questione. Se, però, ci allontaniamo da questa immagine, la situazione pare essere ben differente. Infatti l'allevamento delle renne è diventato, al pari di tutte le altre attività commerciali, parte integrante dell'industria della carne.

Ne consegue che l'immagine che i *Saami* avevano di loro stessi non corrisponde più alla realtà. Sono costoro ancora portatori dell'identità *Saami* o, piuttosto, sono essi produttori di carni? La discrasia tra realtà e identità costituisce l'essenza del problema.

Infatti, il processo di industrializzazione dell'allevamento ha creato delle discrepanze culturali tra la situazione, così come storicamente venutasi a creare, e la situazione reale. Viene allora progressivamente meno il legame tra la dimensione spaziale e quella identitaria.

## 4.3 La crisi ecologica

L'allevamento delle renne viene praticato in Norvegia da nord a sud. Il *Finnmark*, quale punta settentrionale della Norvegia, e specialmente gli altopiani interni a tali regioni, rappresentano in tale zona il cuore stesso dell'allevamento. In questa regione si concentra la gran parte della popolazione *Saami*; qui si trova la sede del partito politico *Saami*. L'altopiano, usato per il pascolo, è sempre minacciato da una crisi ecologica.

Ciò poiché si contano molte renne, la qual cosa implica un utilizzo eccessivo delle risorse ecologiche. Emergono quindi i primi segni della desertificazione, cifra di un'emergenza che non è dissimile da quella già verificatasi durante il XVII secolo.

# 4.4 Il Sameting e le decisioni da prendere

Vi sono tre distinte tipologie di crisi che vanno manifestandosi: quella di tipo economico, quella identitaria e quella ecologica.

Con l'avvento del Parlamento *Saami* (*Samiting*), spetta ora alla popolazione aborigena il compito di risolvere la gran parte dei suoi problemi. Va riconosciuto che i *Saami* considerano tale opportunità come un mezzo per sviluppare politiche serie, in grado di assecondare le aspettative del loro popolo. Ma c'è di più. L'enfasi che attualmente si manifesta intorno ai diritti di questi popoli autoctoni ha a che fare con una delega dei poteri da parte dello Stato centrale verso gli allevatori di renne.

Se da un lato ciò comporta un diritto a ricevere un simile trasferimento di poteri, dall'altro un simile sistema protegge l'attività dagli attacchi economici delle politiche neoliberali.

Risulta pertanto essenziale radicare i diritti degli aborigeni in termini di partecipazione culturale ed economica dei *Saami*. In altre parole, un passo indietro da parte dello Stato rappresenta un'opportunità per rafforzare le autorità politiche *Saami*, in particolare il *Samiting*. Esso potrebbe dunque diventare la sede naturale di una nuova politica *Saami*. Il *Samiting* potrebbe provare esso stesso di essere una piattaforma per le scelte politiche dei *Saami*.

Tuttavia, senza il coinvolgimento del governo centrale, potrebbe esservi un rovesciamento della situazione.

L'indifferenza che taluni *Saami* dimostrano nei confronti delle loro istituzioni può esserne un esempio. I problemi ecologici ed economici non possono essere risolti dai soli *Saami*, giacché ciò comporterebbe il rischio di perdita del pur necessario supporto politico centrale. Al contrario, deve costituire interesse del *Sameting* il fatto di allinearsi con il Governo centrale proprio per una legittimazione specifica. Quest'ultima sarà del resto utile quando decisioni dolorose dovranno esser prese proprio in tema di allevamento delle renne.

#### 5. Conclusioni

La nostra analisi sul quadro giuridico-legislativo dell'allevamento delle renne in Norvegia da parte dei *Saami* ha evidenziato una serie di crisi che vanno prospettandosi all'orizzonte. Inoltre, ha mostrato come la gestione integrale, da parte dei *Saami*, dell'allevamento delle renne abbia reso possibile un vero e proprio monopolio legale, oltre che la nascita di una vera e propria industria della carne. Infine, l'analisi ha chiarito come tale industria dipenda in ogni caso dai finanziamenti statali. Alcune trasformazioni, sicuramente dolorose, incombono.

Con l'avvento, nel 1989, di un Parlamento *Saami*, il *Samiting*, nuovi elementi sono emersi. Risulta impossibile predire la scelta che il *Samiting* farà riguardo ad una eventuale cooperazione con lo Stato norvegese, giacché non sono in gioco solo le radici culturali dell'allevamento delle renne da parte dei *Saami*. Sono qui in discussione le radici culturali e storiche dell'identità *saami*.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Delaporte, Yves – Roué, Michèle. 1986. *Une communauté d'éleveurs de rennes. Vie sociale des Lapons de Kautokeino*. Institut d'Etnologie, Musée de l'homme, Mémoire de l'institut d'Ethnologie. XXIV. Parigi

Dufour, Marie – Gendreau, Andrée. 1992. Nomades. Fides. Musée de la civilisation (Québec)

Leroi-Gourhan, André. 1936. La civilisation du renne. Gallimard. Parigi

Melkevik, Bjarne. 1991. Autochtones et droit: le nouveau droit norvégien des Samés (Lapons), in Les Cahiers de droit, 32 (1): 33-57

Melkevik, Bjarne. 1992. Reconquérir la dignité. Droit et autonomie politique, chez les autochtones Samé (Lapons) de Norvège. Institutt for rettsveitenskap. Skrifftserie n. 15

Melkevik, Bjarne. 1995. Le droit à l'identité et normes internationales: minorités et peuples autochtones in Le défi identitaire: séminaire de Montpellier, 20-21 janvier 1995, coll. Cahiers d'études constitutionnelles et politiques de Montpellier 1. CERCOP. Montpellier: 44 e ss.

Otis, Ghislain – Melkevik, Bjarne. 1996. Peuples autochtones et normes internationales. Analyse et textes relatifs au régime de protection identitaire des peuples autochtones. Yvon Blais. Cowansville (Qc)

Paine, Robert. 1982. Dam a River, Damn a People? Saami (Lapp) Livelihood and the Alta/Kautokeino Hydro-electric Project and the Norwegian Parliament. IWGIA: 45, Copenhagen (https://www.iwgia.org/images/publications/0102\_45\_Dam\_a\_river.pdf)

G.P. Hill, Rowland (ed.). 1960. *The Lapps Today*. Centre d'Etudes Arctiques et Antarctiques, Ecole Pratique des Hautes Etudes. Sorbonne (1). L'Aia-Parigi-Mouton

Sami Instituhtta. 1990. The Sami People. Sami Research Institute. Kautokeino

Smith, Carten. 1990. Constitutional Protection of Minorities: The Rights and Protections of the Sami Population in Norway, in Scandinavian Studies in Law: 237-259